



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegrini Giudice
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.

Riunito in Camera di Consiglio in data 29/10/2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 88-1/ DELL'ANNO 2024,
CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

PROMOSSA DA
FRANCESCO MORACCHINI
PASQUINI KATIA
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.
Procedura familiare.

OSSERVA

Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da **MORACCHINI FRANCESCO (C.F. MRCFNC73B11B832M)** e **PASQUINI KATIA (C.F. PSQKTA72M51B832R)**, depositata in data 23/10/2024;

visto che, con il suindicato ricorso, parte debitrice ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e domandano a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.
ritenuto non necessario convocare la parte debitrice istante;

ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;

considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore stesso, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass. n. 20187/17);

ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori;

COMPETENZA TERRITORIALE.

rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che i due coniugi, in comunione legale dei beni, hanno la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e segnatamente in Carrara;

PROCEDURA FAMILIARE. ART. 66 CCII.

osservato che la domanda è stata presentata congiuntamente dai coniugi MORACCHINI FRANCESCO (C.F. MRCFNC73B11B832M) e PASQUINI KATIA (C.F. PSQKTA72M51B832R);

richiamato l'art. 66 comma 1 ultimo periodo CCII, come novellato dal D.Lgs. 136/2024;

osservato, dunque, come sia ammissibile *“La domanda di apertura della liquidazione controllata [...] proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, ovvero sia *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

evidenziato che il Gestore nominato ha rilasciato tale attestazione (cfr. pagg. 19 ss. relazione particolareggiata);

evidenziato, segnatamente, che il MORACCHINI è titolare del diritto di proprietà su due autovetture (quali FIAT UNO 146E F55A KW 41 BENZINA TG. SV 365462 – DATA IMMATRICOLAZIONE 1989 e FORD FIESTA KW44 BENZINA TG. EF652RH- DATA IMMATRICOLAZIONE 2011 (cfr. libretti di circolazione e visura PRA – docc. 14 e 29 ricorrenti) (sebbene si evidenzi che in caso di acquisti fatti dal coniuge, in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, tali beni mobili registrati dovranno essere considerati caduti nella comunione senza quote dei due coniugi), nonché del credito retributivo da lavoro dipendente a tempo indeterminato (cfr. pagg. 21 ss. relazione particolareggiata);

ritenuto che la valutazione cumulativa delle somme percepite dai coniugi appare conforme ai doveri inderogabili e costituzionalmente tutelati di solidarietà economica e sociale, nonché di uguaglianza e tutela della famiglia (Trib. Modena sent. 38/2023);

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

CONSUMATORI.

ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, difatti, che MORACCHINI FRANCESCO è lavoratore dipendente, persona fisica; e che invece PASQUINI KATIA è casalinga, persona fisica;

rilevato che i ricorrenti non sono mai stati e non sono attualmente titolare di partita IVA e non ricoprono cariche in alcuna società (cfr. visura nominativa, effettuata presso la CCIAA – docc. 38 e 39 ricorrenti);

evidenziato, dunque, che entrambi i coniugi rivestono la qualità di consumatori;

considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo la stessa sempre ricoperto la qualifica di socia di società di persone;

ritenuto, dunque, che sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.

osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;

osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;

considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

- i coniugi presentano una esposizione debitoria complessiva di € 78.040,36, escluse le spese di procedura (cfr. elenco debitori pagg. 12-13 relazione particolareggiata OCC);
- il nucleo familiare è formato dai coniugi debitori ricorrenti e dal di loro figlio (secondogenito) maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, **Moracchini Giacomo Daniel** (nato il **04/03/1994**), in quanto studente universitario (cfr. certificato stato famiglia - ricorrente);
- le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.575,23 (cfr. pagg. 22-23 relazione particolareggiata OCC), tutte spese da sostenere congiuntamente da parte del nucleo familiare;
- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento (in parte) della famiglia sia per il soddisfacimento dei creditori è quello del solo MORACCHINI ed ammonta ad € 1.909,65 circa netti mensili in forza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con Edil.Lab S.r.l., c.f./p.i 01465320453 (cfr. pag. 21 relazione particolareggiata OCC);
- le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto: segnatamente risultano accantonate somme presso il Fondo Arco, al netto degli anticipi richiesti il 27/07/2015 di euro 7.506,21 e il 16/06/2020 di euro 5.643,86, per un importo di euro 50.140,43 al lordo delle imposte (cfr. dichiarazione Fondo Arco; cfr. pag. 22 relazione particolareggiata OCC);

- il nucleo familiare vive in locazione in un immobile adibito a civile abitazione di proprietà dell'Erp;
- i ricorrenti sono titolari di due beni mobili registrati quali FIAT UNO TG. SV 365462 e FORD FIESTA TG. EF652RH, acquistati in costanza di matrimonio (cfr. libretti di circolazione e visura PRA – docc. 14 e 29 ricorrenti);

evidenziato che non è stato precisato se il nucleo familiare percepisca anche somme a titolo di assegno unico per il figlio maggiorenne a carico dei genitori e che tale circostanza dovrà essere, quindi, verificata e documentata dal liquidatore, quale somma che incide sull'ammontare delle somme a disposizione del nucleo familiare per il sostentamento familiare;

ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC);

ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 78.040,36);

RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.

COMPLETEZZA.

considerato che, a corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII;

considerata quindi l'applicabilità dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare **al ricorso presentato da due debitori, coniugi in comunione legale dei beni, persone fisiche che non ha mai svolto attività di impresa** (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti risultano essere stati compiutamente allegati;

RELAZIONE DEL GESTORE OCC.

ricordato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice;

PRECEDENTI DOMANDE.

dato atto che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

ATTI IN FRODE.

dato atto che non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

CONCLUSIONI.

precisato che, alla luce della disamina dei documenti in atti, di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;

considerato che la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che i ricorrenti non hanno fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;

ritenuta, quindi, la completezza della domanda di liquidazione;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

ricordato che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;**

ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una **dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;**

ritenuto, pertanto, che anche le *giacenze sul conto corrente* debbano intendersi acquisite alla procedura;

ritenuto, altresì, che *anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato*, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come *altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione*, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024);

ricordato invece che *l'eventuale assegno unico percepito*, in quanto riconducibile alla categoria degli assegni familiari non potrà essere pignorato, né quindi essere incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, essendo annoverabile tra le esclusioni elencate al comma 4 dell'art. 268 CCII;

ritenuto, tuttavia, che il Liquidatore ne dovrà dare atto nell'istanza che dovrà presentare ai fini della individuazione della quota di reddito disponibile;

ricordato che è tra i compiti del Liquidatore verificare la consistenza del patrimonio dei due ricorrenti, tenendo separate le masse passive e le masse attive;

osservato difatti che nel caso sia disposta l'apertura della procedura, alle incombenze di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I. (ossia alla redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc) il liquidatore debba provvedere in modo separato per ciascuno dei ricorrenti dovendo le rispettive masse attive e passive rimanere distinte, con l'obbligo però di specificare ai creditori che, per quanto concerne i crediti comuni, gli stessi sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse, ciò in quanto in tal caso, a differenza di quanto avviene relativamente ai crediti personali di ciascun ricorrente che devono essere soddisfatti col solo attivo del debitore cui si riferiscono, quelli comuni possono essere soddisfatti con l'attivo di entrambi i debitori (Trib. Modena sent. 31/03/2023);

QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

ritenuto che per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

considerato che il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;

tenuto conto delle indicazioni riportate in ricorso e della valutazione compiuta dal gestore;

ritenuto di poter provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato, a seguito dell'apertura della procedura;

ritenuto, a tal fine, che il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e del nucleo familiare, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato entro trenta giorni dal deposito della sentenza;

considerato che, *nella fattispecie in esame*, dalle spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad € 1.575,23 esposte dalla parte ricorrente appaiono congrue e pertinenti;

considerato che deve tenersi conto della composizione del nucleo familiare (famiglia monoreddito con figlio maggiorenne studente a carico);

ritenuto, dunque, di poter quantificare la quota di stipendio mensile necessaria per il mantenimento dei coniugi e del restante nucleo familiare, destinata a utenze e altre spese individuate (alimentari, sanitarie, etc.), e quindi *esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma arrotondata mensile di € 1.580,00 per*

dodici mensilità, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori (Trib. Bologna 24/10/2024);

riservata, come detto, ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato;

chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ritenuto che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad utilizzare le due autovetture FIAT UNO TG. SV 365462 e FORD FIESTA TG. EF652RH e sino alla vendita delle medesime, in quanto tale soluzione non provocherebbe alcun aggravio per la procedura ed eviterebbe ai debitori di sostenere costi per gli spostamenti per le attività lavorative e di studio, oltre che per le altre indispensabili attività familiari, nonché consentirebbe l'accantonamento di somme da destinare ai creditori;

LIQUIDATORE. NOMINA.

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore;

ritenuto che tale norma debba essere coordinata con l'art. 356 CCII, in considerazione del carattere generale della previsione ivi contenuta (Trib. Torino 11/05/2023; Trib. Milano 16/06/2023; Trib. Bologna 19/10/2023; Trib. Salerno, 10/07/2023; Trib. Bologna 30/09/2024);

ritenuto, dunque, che la complessiva disciplina impone così che la nomina debba ricadere all'interno degli iscritti congiuntamente all'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24/09/2014 n. 202 e all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;

osservato, come nel caso di specie, non possa quindi essere confermato il gestore AVV. SILVIA ANDREANI;

ritenuto, dunque, che possa essere nominata come Liquidatrice la DOTT.SSA CAMILLA RANIERI, iscritta sia nell'elenco di cui al D.M. 202/2014, relativo ai Gestori della crisi, sia all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia);

ricordato che al Liquidatore nominato dal tribunale si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ricordato, ancora, che tra i compiti del Liquidatore vi è anche quello di valutare quantificazione e qualificazione, anche in punto di prededucibilità, del compenso dei crediti (con riferimento a quelli del gestore, del difensore e dei consulenti della parte ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCII (Trib. Bologna 17 settembre 2024);

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI,

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 88-1/2024 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

- 1. DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **MORACCHINI FRANCESCO (C.F. MRCFNC73B11B832M)**;
- 2. DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **PASQUINI KATIA (C.F. PSQKTA72M51B832R)**;
- 3. NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
- 4. NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.SSA RANIERI CAMILLA, iscritta nell'elenco di cui al D.M. 202/2014, relativo ai Gestori della crisi, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), la quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- 5. AUTORIZZA il Liquidatore**, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 6. AUTORIZZA**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- 7. ORDINA a cura del Liquidatore la tempestiva trascrizione** del presente decreto a cura del Liquidatore, qualora vi siano beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- 8. ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 9. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, *ad eccezione* del seguente che potrà continuare ad essere detenuto dalla parte ricorrente fino alla liquidazione: quali FIAT UNO TG. SV 365462 e FORD FIESTA TG. EF652RH;
- 10. AVVERTE** che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- 11. DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
- 12. DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al

- giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. **DISPONE** che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del ricorrente MORACCHINI sino alla concorrenza dell'importo di € 1.580,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
14. **DISPONE** che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
15. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16. **ASSEGNA ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
22. **DISPONE** che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in

- proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- 23. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- 24. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la *sentenza sia pubblicata* – nel rispetto della normativa GDPR Privacy – nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); e nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche presso il registro delle imprese (l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere data nella prima relazione semestrale);
- 25. DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza, *sia trasmessa* all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- 26. DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria *comunicata* al Pubblico Ministero;
- 27. DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria *comunicata* al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- 28. ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte e da compiere, accompagnate dal conto della sua gestione, *con allegato l'estratto del conto corrente della procedura*. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
- 29. DISPONE che il Liquidatore** provveda, terminata l'attività di liquidazione a presentare il rendiconto e a domandare la liquidazione del compenso, ex art. 275 CCII;
- 30. DISPONE che il Liquidatore** provveda una volta terminato il riparto tra i creditori a richiedere al Tribunale la pronuncia del decreto di chiusura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- 31. MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

SI COMUNICHI.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli